

MODALITA' E CONDIZIONI DI DELEGA

1) Costituiscono oggetto della delega conferita dalla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata "Provincia", alla COMUNITA' DELLA VALLE DI NON di seguito denominata "Ente delegato", le seguenti attività:

- predisposizione del progetto definitivo;
 - predisposizione del progetto esecutivo con la redazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08;
 - approvazione del progetto previa validazione dello stesso e approvazione delle eventuali varianti;
 - direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;
 - adozione di tutti gli atti inerenti alla realizzazione dei lavori;
 - espletamento delle procedure espropriative;
 - affidamento ed esecuzione dei lavori in appalto ed in economia;
 - ogni altra attività connessa con la realizzazione dei lavori;
 - rilascio ed approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
- relativamente ai lavori inerenti agli interventi sulle piste ciclopedonali della valle di Non, opera n. C-75- tratto Cles- Mostizzolo.

2) La spesa massima prevista conseguente alla delega di cui al precedente punto 1 a carico della Provincia è pari a complessivi 780.000,00.=. Scostamenti in aumento rispetto alla spesa su indicata, non sono ammessi se non previa tempestiva comunicazione al Dirigente provinciale referente ed eventuale autorizzazione e finanziamento da parte della Provincia.

3) Nell'esercizio della delega l'Ente delegato è tenuto al rispetto della normativa e della disciplina alle quali deve sottostare la Provincia. La Provincia individua nel Dirigente del proprio Servizio Opere Stradali e Ferroviarie, di seguito denominato "Dirigente provinciale referente" il referente per i rapporti con l'Ente delegato.

4) Le attività oggetto della delega devono essere eseguite o affidate a terzi dall'Ente delegato, prioritariamente secondo le prescrizioni contenute nella determinazione di conferimento della delega ed, inoltre, secondo le indicazioni che in fase progettuale ed esecutiva saranno impartite dal Dirigente provinciale referente, ferme restando in capo all'Ente delegato le proprie responsabilità.

5) L'Ente delegato si obbliga ad enunciare espressamente, in tutti gli atti adottati nell'espletamento delle attività oggetto della delega, che lo stesso opera in virtù della delega che gli è stata conferita, ai sensi dell'art. 7 della L.P. 26/1993 e s.m., dalla Provincia.

6) Le attività oggetto della delega non possono essere a loro volta delegate ad altro soggetto.

7) La predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo, viene effettuata dall'Ente delegato nel rispetto delle istruzioni che gli verranno impartite dal Dirigente provinciale referente.

8) L'Ente delegato ha facoltà di affidare a progettisti esterni, l'incarico di progettazione definitiva o di fattibilità tecnico economica ed esecutiva e Direzione Lavori e le attività ad essa connesse, nel pieno rispetto della normativa vigente e relative circolari attuative.

9) L'Ente delegato che si avvalga della facoltà di affidare a professionisti esterni la progettazione parziale o totale dell'opera, deve applicare la normativa vigente.

10) La progettazione tecnica e la realizzazione dell'infrastruttura ciclopedonale dovrà rispettare gli standard normativi e quelli tecnici in uso sulla rete ciclopedonale della Provincia per i percorsi di interesse provinciale, salvo motivate deroghe.

11) L'Ente delegato è tenuto ad ottenere, in ordine ai progetti predisposti, le eventuali autorizzazioni e i pareri previsti dalle leggi vigenti.

12) Spetta all'Ente delegato l'espletamento delle attività preordinate all'acquisizione della disponibilità delle aree o degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori oggetto della delega.

13) L'Ente delegato si obbliga a porre in essere gli adempimenti necessari affinché la titolarità o la disponibilità delle aree o degli immobili di cui al precedente punto, sia costituita in capo alla Provincia per le parti, individuate nelle apposite planimetrie condivise, che saranno direttamente gestite dalla stessa Provincia.

14) L'Ente delegato che intenda ricorrere a prestazioni esterne per la direzione dei lavori è tenuto ad affidarla secondo le disposizioni vigenti.

14 bis) Il progetto definitivo, dovrà essere predisposto e trasmesso al Dirigente provincia referente entro il **30 aprile 2024**. Al Dirigente referente spetta una valutazione tecnica complessiva sul progetto definitivo, nell'ambito della quale potrà chiedere motivatamente i chiarimenti, le integrazioni e le modifiche che si rendano necessarie al fine di garantire una corretta esecuzione dei lavori.

14 ter) Il progetto esecutivo, redatto secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e comprensivo degli elaborati previsti dal D.Lgs. 81/08 e del report di verifica intermedia, dovrà essere predisposto e trasmesso al Dirigente provinciale referente entro il **31 dicembre 2024**. Al Dirigente provinciale referente spetta, una valutazione tecnica complessiva sul progetto esecutivo, nell'ambito della quale potrà richiedere motivatamente chiarimenti, le integrazioni e le modifiche che si rendano necessarie al fine di garantire una corretta esecuzione dei lavori.

15) La Provincia vigilerà affinché le attività delegate siano svolte con la necessaria diligenza e tempestività, senza che per il fatto di tale sorveglianza l'Ente delegato resti sollevato, in tutto o in parte, dalla responsabilità propria della stazione appaltante per la regolare progettazione dei predetti lavori e da quella per danni diretti o indiretti a chiunque arrecati.

16) Il Dirigente provinciale referente o i funzionari dallo stesso incaricati, hanno facoltà di eseguire verifiche e sopralluoghi a cura e spese della Provincia; pertanto, l'Ente delegato si obbliga a consentire in qualunque momento l'accesso ai cantieri e alle zone dei lavori ai soggetti di cui sopra e ad esigere eguale consenso dalle Imprese esecutrici dei lavori stessi.

17) Eventuali varianti al progetto esecutivo sono approvate dagli organi competenti dell'Ente delegato ai sensi delle vigenti disposizioni normative, acquisendo, ove necessario, il parere dell'organo consultivo. Le varianti al progetto esecutivo che determinino un supero dell'importo complessivo a carico della Provincia, non vincolano la Provincia se non dopo la valutazione positiva del Dirigente provinciale referente e dopo l'autorizzazione della Provincia stessa che provvederà, conseguentemente, ad integrare nella misura necessaria gli impegni di spesa relativi alla delega e che dovranno essere successivamente regolarmente approvate dall'Ente delegato.

18) Riguardo alle attività oggetto della delega, l'Ente delegato assume nei confronti della Provincia le responsabilità e gli obblighi equivalenti a quelli della stazione appaltante.

19) L'Ente delegato è tenuto a portare a compimento l'opera, la cui realizzazione costituisce oggetto della presente delega, entro il **31 dicembre 2026**. Entro tale termine l'ente delegato è tenuto a presentare la rendicontazione ed a consegnare la documentazione per l'erogazione del saldo, comprese le parti di competenza comunale.

20) I termini indicati ai punti 14bis), 14 ter) e 19) possono essere prorogati con atto motivato del Dirigente provinciale referente in relazione alle proroghe che siano state legittimamente e motivatamente concesse dall'Ente delegato ai soggetti incaricati; a tal fine l'Ente delegato darà preventiva e tempestiva comunicazione al Dirigente provinciale referente delle proroghe che intende disporre ed altrettanto tempestivamente lo stesso Dirigente si pronuncerà in merito.

21) La decorrenza dei termini di cui sopra potrà inoltre essere sospesa nei casi in cui siano state legittimamente e motivatamente disposte sospensioni della progettazione o dell'esecuzione dei lavori, per cause indipendenti dall'Ente delegato, per il tempo coincidente con quello della sospensione, previo assenso espresso con atto motivato del Dirigente provinciale referente; a tal fine, l'Ente delegato darà preventiva e tempestiva comunicazione al predetto Dirigente della necessità della sospensione. Le sospensioni disposte in via d'urgenza dall'Ente delegato dovranno in ogni caso essere comunicate entro dieci giorni alla Provincia, per l'adozione del conseguente atto di assenso.

22) A prescindere dalle circostanze di cui ai precedenti punti, la Provincia può concedere motivatamente all'Ente delegato una proroga di tali termini, soltanto qualora non si versi nell'ipotesi di risoluzione della delega per inadempimento.

22bis) La Provincia provvede al pagamento delle somme necessarie per l'esecuzione delle attività delegate, attraverso anticipazioni richieste dall'ente delegato sulla base di fabbisogni di cassa per un ammontare massimo del 90 per cento dell'importo stabilito. Il saldo delle somme di cui sopra, verrà corrisposto dalla Provincia all'ente delegato ad avvenuto invio dei provvedimenti approvazione del certificato di collaudo e della contabilità finale, nonché del provvedimento di ricognizione generale della spesa totale sostenuta e previa verifica di quanto disposto dal punto 25 della presente delega.

23) La Provincia non riconosce all'Ente delegato corrispettivi o rimborsi per prestazioni rese dallo stesso Ente delegato, con propri mezzi, strutture e personale, rientranti nelle attività costituenti l'oggetto della delega.

23bis) Rimangono a carico dell'Ente delegato il pagamento di eventuali interessi ed indennizzi che venissero richiesti da terzi creditori per ritardato pagamento, in conseguenza di ritardi imputabili all'Ente delegato nell'esecuzione degli adempimenti preliminari di sua competenza, ovvero nel caso in cui l'Ente delegato abbia contrattualmente pattuito termini per i pagamenti incompatibili con i tempi necessari per l'espletamento di tutti gli adempimenti relativi al pagamento, ivi compresa l'emissione del titolo di spesa da parte della Provincia.

24) L'Ente delegato terrà sollevata ed indenne la Provincia da ogni controversia che possa derivare da contestazioni con il progettista/appaltatore in ordine alla progettazione ed esecuzione dei lavori ricompresi nelle attività costituenti oggetto della delega.

25) Dopo l'effettuazione e l'approvazione del collaudo e/o degli eventuali certificati di regolare esecuzione da parte dell'Ente delegato, lo stesso procederà alla consegna alla Provincia delle parti di tracciato concordate con la Comunità della Valle di Non e con le Amministrazioni comunali interessate; l'operazione verrà documentata in apposito verbale sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente delegato o da persona dallo stesso designata e dal Dirigente provinciale referente o da persona dallo stesso designata. Contestualmente alla consegna dell'opera l'Ente delegato fornirà copia della documentazione tecnica inerente la progettazione e l'esecuzione dell'opera (a titolo esemplificativo: progetti, disegni esecutivi, certificazioni, collaudi, etc) in formato preferibilmente digitale sia sorgente, che pdf, che firmato.

26) La Provincia si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente delega, che potrà essere disposta dal Dirigente del Servizio di merito con propria determinazione, oltre che per l'inadempimento agli obblighi stabiliti ed agli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa e delle disposizioni vigenti, anche quando, a giudizio insindacabile della Provincia, l'Ente delegato, per negligenza ed imperizia, comprometta in qualunque fase la tempestiva e buona riuscita della progettazione e dell'esecuzione dei lavori ricompresi nelle attività costituenti oggetto della delega, ovvero quando, per i medesimi motivi, non sia in grado di assicurare il rispetto dei termini previsti dalla presente delega.

27) La Comunità e l'Ente delegante si impegnano a risolvere in via amichevole ogni controversia dovesse insorgere in ordine all'esecuzione della presente delega o ad essa connessa. Nel caso in cui non sia possibile una composizione amichevole, il Foro competente è quello di Trento.